

N. R.G. 13441/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| dott.ssa Patrizia Pompei | Presidente Relatore |
| dott. ssa Maria Grazia Damonte | Giudice |
| dott. Cosmo Crolla | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento *sub* n. R.G. 13441/2013

La Curatela del Fallimento Costruzioni [redacted] s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento [redacted] casa s.r.l. in liquidazione contestando, da un lato, la mancata ammissione - in via privilegiata- della somma di euro 2.133.434,72 richiesta a titolo di surroga per il pagamento, da parte della Costruzioni [redacted] s.r.l. *in bonis*, del debito erariale gravante su [redacted] casa s.r.l., somma riconosciuta dal G.D. soltanto in chirografo, nonché, dall'altro, la mancata ammissione in chirografo del credito pari ad euro 57.524, 61 a titolo di corrispettivo per i servizi amministrativi e tecnici resi dalla Costruzioni [redacted] s.r.l., quale società capogruppo, a favore di [redacted] Casa s.r.l., sua controllata.

Deduceva che tale ultimo credito, in particolare, non era stato ammesso dal G.D. per la mancata allegazione del contratto di domiciliazione e prestazione di servizi accessori alla domanda di insinuazione allo stato passivo, e produceva il contratto, evidenziando il superamento, in tal modo, dei motivi alla base del provvedimento di non ammissione.

Con riguardo al credito di euro 2.133.434,72 ammesso in chirografo, l'opponente deduceva che non si trattava, come ritenuto dal G.D., di credito sorto in forza di un finanziamento soci, dovendo invece trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2752 c.c., essendosi realizzata, con il pagamento della somma in favore dell'erario, un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c.c.

Con riferimento, invece, al credito di euro 2.133.434 ammesso in chirografo, la Curatela opposta deduceva l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della surrogazione legale prevista dall'art. 1203 n.1 c.c., dovendosi invece applicare la norma di cui all'art. 2467 c.c., con postergazione, rispetto agli altri creditori, del rimborso di finanziamento dei soci a favore della società.

Si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento ██████ Casa s.r.l. eccependo la tardività della produzione del contratto (avvenuta soltanto in sede di opposizione), nonché la sua inopponibilità al Fallimento, stante la mancanza di data certa prevista dall'art. 2704 c.c.

Osserva il Collegio, per quanto riguarda il credito di euro 2.133.434,72, che non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1203 n. 1 c.c.

Tale ultima fattispecie, invero, disciplina un'ipotesi di modificazione attiva nel rapporto obbligatorio (*rectius*: surrogazione legale) nell'ipotesi in cui un creditore, ancorché chirografario, paghi un altro creditore, che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche.

Nel caso in esame, tuttavia, la società opponente non era creditrice di ██████ Casa (a sua volta debitrice nei confronti dell'erario), ma lo è diventata, a ben guardare, nel momento in cui ha pagato un debito gravante su quest'ultima.

Deve applicarsi, pertanto, la fattispecie prevista dall'art. 2467 c.c., la quale –al fine di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale della società a discapito dei creditori- prevede un'ipotesi di postergazione dei finanziamenti soci: questi ultimi potranno essere rimborsati successivamente rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali qualora siano stati effettuati in un periodo "sospetto" (in proposito la norma fa riferimento ad un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure all'ipotesi in cui la società versi in una situazione tale da richiedere un aumento di capitale).

La disposizione in commento accoglie una nozione sostanzialistica di finanziamento, in un'ottica marcatamente antielusiva: tali si intendono, infatti, i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, quindi anche quelli indirettamente effettuati dal socio alla società (per esempio attraverso il pagamento di un debito riferibile a quest'ultima, come nel caso di cui trattasi).

Per quanto riguarda, invece, il credito di euro 57.524,61, non ammesso dal G.D. attesa la mancata

produzione del relativo titolo, osserva in primo luogo il Collegio come, per costante giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo è pienamente ammissibile la produzione di documenti non prodotti in sede d'insinuazione allo stato passivo.

Ciò premesso, va tuttavia osservato che il contratto di domiciliazione e prestazione di servizi accessori, prodotto dall'opponente unitamente al ricorso in opposizione, non è munito di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., e non può ritenersi che la prova della sua anteriorità, rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento, possa desumersi dalla registrazione, nel bilancio della società fallita, delle fatture concernenti quei servizi amministrativi assertivamente resi dalla società odierna opponente.

La prova dell'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all'applicazione dell'art. 2704 cod. civ..

Nel caso di specie, non può ritenersi, in presenza di un contratto privo di data certa, che lo stesso fosse effettivamente quello cui si riferivano le fatture registrate in contabilità; d'altro canto, va evidenziato come anche nel decreto del G.D. si sia opportunamente osservato come l'assenza di tale documento sia stata contestata " *anche in sede di verifica eseguita dalla guardia di finanza ex art. 37 bis DPR 600/73 del luglio 2007*".

L'opposizione, va, pertanto, respinta.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

respinge l'opposizione;

condanna parte opponente alla refusione, a favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.

Firenze, 18.4.2016

Il Presidente

Dott.ssa Patrizia Pompei